



22.12.2023

---

## Lettera circolare AI n. 435

---

### Precisazione delle condizioni di diritto e dei criteri per l'assegnazione dei provvedimenti di riforma professionale secondo l'articolo 17 LAI

#### 1 Contesto

Il 7 marzo 2023 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha pubblicato un rapporto sulla valutazione dei provvedimenti di riforma professionale dell'assicurazione invalidità (*Evaluation von Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung*<sup>1</sup> [in tedesco con breve riassunto in italiano]). L'UFAS ha accolto le raccomandazioni ivi contenute. La raccomandazione 2 «*Il CDF raccomanda all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di definire, in stretta collaborazione con gli uffici AI, regole più chiare e uniformi per l'accesso ai provvedimenti di riforma professionale, al fine di migliorare la parità di trattamento degli assicurati*» (trad.) è stata classificata come particolarmente importante e quindi come «priorità A».

Inoltre il 18 ottobre 2023 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) con effetto dal 1° gennaio 2024<sup>2</sup>. In attuazione della [mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità](#), in futuro nel determinare il reddito con invalidità sulla base dei salari statistici della rilevazione della struttura dei salari (RSS) sarà applicata una deduzione forfettaria del 10 per cento legata al mercato del lavoro.

In questo contesto, nella presente lettera circolare vengono precisati le condizioni di diritto e i criteri per l'assegnazione dei provvedimenti di riforma professionale nonché la disposizione transitoria concernente la valutazione del grado d'invalidità.

In termini di contenuto, la lettera circolare si basa sul quadro giuridico e sulla giurisprudenza del Tribunale federale attuali, mantenendo un valore indicativo di perdita di guadagno del 20 %. Ulteriori adeguamenti che necessiteranno molto probabilmente modifiche a livello legislativo e di ordinanza sono attualmente in elaborazione nel quadro del gruppo di lavoro integrazione.

#### 2 Adeguamento delle condizioni di diritto e dei criteri di assegnazione

valida dall'1.1.2022; stato 1.1.2024) continua a essere applicata. Nella presente lettera circolare vengono completati e precisati con effetto dal 1° gennaio 2024 le condizioni di diritto e i criteri per l'assegnazione dei provvedimenti di riforma professionale (le parti evidenziate in grigio sono delle aggiunte rispetto alle disposizioni della CPIPr). Nel contempo vengono ricordati alcuni aspetti fondamentali.

---

<sup>1</sup> [Evaluation von Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung \(admin.ch\)](#)

<sup>2</sup> [Comunicato stampa](#)

## 2.1 Condizioni di diritto

### 2.1.1 Condizioni

- La riforma professionale deve essere necessaria a causa dell'invalidità (cfr. N. 1707 CPIPr).
- La riforma professionale deve essere adeguata, semplice e appropriata per prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità (art. 1a in combinato disposto con l'art. 8 LAI). Questo significa che:
  - la riforma professionale deve essere idonea a ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete degli assicurati (art. 8 cpv. 1 lett. a LAI e N. 1702 CPIPr);
  - la riforma professionale deve essere adeguata al danno alla salute degli assicurati (N. 1702 CPIPr);
  - gli assicurati devono essere motivati e disporre delle risorse necessarie per la riforma professionale prevista (N. 1702 CPIPr);
  - nel rispetto dei criteri di semplicità e appropriatezza, gli uffici AI devono preferire alla riforma professionale provvedimenti meno onerosi (p. es. secondo l'art. 18 segg. LAI), se questi consentono di raggiungere un obiettivo d'integrazione equivalente (precisazione del criterio di appropriatezza al N. 1702 CPIPr).
- Anche gli assicurati senza previa formazione professionale possono avere diritto a una riforma professionale (art. 6 cpv. 1 OAI).

### 2.1.2 Valore indicativo del 20 per cento di perdita di guadagno

- Il diritto alla riforma professionale presuppone che gli assicurati subiscano una perdita di guadagno di circa il 20 per cento (N. 1704 CPIPr).
- Il calcolo della perdita di guadagno deve essere disponibile e comprensibile per tutti i potenziali aventi diritto (N. 1704 CPIPr).
- La perdita di guadagno viene calcolata analogamente al grado d'invalidità. Se per la determinazione del reddito con invalidità vengono utilizzati salari ipotetici (tabelle della RSS), questi ultimi vengono ridotti applicando loro una deduzione forfettaria del 10 per cento (v. cap. 3).
- Per determinare la perdita di guadagno si deve prendere in considerazione la durata residua del periodo di attività lavorativa (N. 1704 CPIPr).
- In particolare in caso di assicurati giovani, nel calcolo della perdita di guadagno si deve tenere conto della presumibile evoluzione del reddito (N. 1704 e 1705 CPIPr).

### 2.1.3 Scostamento dal valore indicativo del 20 per cento di perdita di guadagno

- Se le condizioni sono adempite (v. n. 2.1.1), in singoli casi motivati è possibile derogare al requisito del valore indicativo del 20 per cento di perdita di guadagno (precisazione N. 1704 e 1705 CPIPr). Ciò concerne in particolar modo i gruppi target seguenti:
  - assicurati giovani;
  - assicurati senza qualifiche o poco qualificati;
  - assicurati con un reddito modesto.
- Per tutti gli assicurati, la perdita di guadagno dovrebbe ammontare almeno al 15 per cento<sup>3</sup>.

## 2.2 Criteri di assegnazione

A differenza delle condizioni di diritto di cui al numero 2.1, che servono per esaminare la concessione di un provvedimento di riforma professionale, i criteri di assegnazione sono rilevanti per la scelta

<sup>3</sup> La perdita di guadagno viene calcolata analogamente al grado d'invalidità. Se per la determinazione del reddito con invalidità vengono utilizzati salari ipotetici (tabelle della RSS), questi ultimi vengono ridotti applicando loro una deduzione forfettaria del 10 per cento (v. cap. 3).

di una riforma professionale adeguata, semplice e appropriata volta a sfruttare appieno il potenziale d'integrazione dell'assicurato.

### 2.2.1 Requisiti concernenti l'assegnazione di una riforma professionale

- Le formazioni formali e non formali sono equivalenti (aggiunta N. 1701 CPIPr).
- Si deve esaminare caso per caso se una formazione non formale sia più appropriata e più economica rispetto a una formazione formale (aggiunta N. 1701 CPIPr).
- Una riforma professionale può essere assegnata se l'attività alternativa auspicata dopo la conclusione di tale provvedimento è stabilita.
- Nella scelta della riforma professionale gli uffici AI tengono conto delle competenze (p. es. formazioni svolte o esperienze lavorative) dell'assicurato (aggiunta N. 1702 CPIPr).

### 2.2.2 Requisiti concernenti la riforma professionale

- Per quanto possibile, la riforma professionale deve svolgersi nel mercato del lavoro primario (N. 1718 CPIPr).
- La riforma professionale deve essere orientata alla domanda del mercato del lavoro (non sono compresi i posti di lavoro di nicchia). L'esigenza di possibilità abbastanza vaste di valorizzazione economica è importante, soprattutto se la durata residua del periodo di attività lavorativa è ancora lunga (cfr. raccomandazione 4 del rapporto del CDF).
- La riforma professionale può portare a una maggiore qualificazione dell'assicurato se (aggiunta raccomandazione 3 del rapporto del CDF, art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup> OAI e N. 1706 CPIPr):
  - ha buone prospettive di successo;
  - è consona alle capacità dell'assicurato;
  - è necessaria per mantenere o migliorare la capacità al guadagno dell'assicurato.

## 3 Adeguamento della valutazione del grado d'invalidità a partire dal 1° gennaio 2024

La valutazione del grado d'invalidità degli assicurati per i quali non è possibile effettuare un confronto tra il reddito effettivo conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità e quello conseguito successivamente verrà adeguata. I salari ipotetici utilizzati finora, ritenuti troppo elevati, verranno ridotti applicando loro una deduzione forfettaria del 10 per cento, al fine di tenere conto dello svantaggio subito sul mercato del lavoro dalle persone con limitazioni dovute a ragioni di salute. Ciò comporterà rendite AI più elevate e un maggior numero di riformazioni professionali. Il 18 ottobre 2023 il Consiglio federale, in attuazione della mozione 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità, ha adottato una modifica dell'OAI in tal senso, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

La perdita di guadagno in caso di riforma professionale verrà calcolata in modo analogo.

### 3.1 Disposizione transitoria dell'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 3 D-OAI

In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata negata una rendita o una riforma professionale perché il suo grado d'invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia reso verosimile che l'applicazione della nuova regolamentazione di cui all'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 3 OAI al calcolo del grado d'invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita o a una riforma professionale.

### 3.2 Ulteriori informazioni

- Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti

all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità: [RU 2023 635 – Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità \(OAI\) \(admin.ch\)](#)

- Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI): modifiche materiali dei N. 2222, 2226, 3102 segg., 3414 segg., 4200, 8300 e 9100 segg. CIRAI a partire dal 1° gennaio 2024: [Documenti | UFAS Esecuzione assicurazioni sociali \(admin.ch\)](#)
- Lettera circolare AI n. 432 – Regolamentazione di diritto intertemporale per l'introduzione della deduzione forfettaria <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5662> o <https://www.ahv-iv.ch/it/Extranet/Login>